



*Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo*

settore.tributi@regione.piemonte.it

Prot. n. (*) /A1103A
CLASSIFICAZIONE 4.70.10 ALTRI
(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoquiActa

Torino, (*)

via PEC aslal@pec.aslal.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - SERVIZI VETERINARI
VIA VENEZIA 6
15121 ALESSANDRIA AL**

via PEC protocollo.pec@asl.at.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE AT – SERVIZI VETERINARI
VIA CONTE VERDE 125
14100 ASTI AT**

via PEC ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BI – SERVIZI VETERINARI
VIA DEI PONDERANESI 2
13875 PONDERANO BI**

via PEC protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 – SERVIZI VETERINARI
VIA PIER CARLO BOGGIO 12
12100 CUNEO CN**

via PEC aslcn2@legalmail.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 – SERVIZI VETERINARI
VIA VIDA 10
12051 ALBA CN**

via PEC protocollogenerale@pec.asl.novara.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE NO – SERVIZI VETERINARI
VIALE ROMA 7
28100 NOVARA NO**

via PEC protocollo@pec.aslcittaditorino.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TO CITTÀ – SERVIZI VETERINARI
VIA SAN SECONDO 29
10128 TORINO TO**

via PEC aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 – SERVIZI VETERINARI
VIA MARTIRI XXX APRILE 30
10093 COLLEGNO TO**

via PEC direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 – SERVIZI VETERINARI
VIA PO 11
10034 CHIVASSO TO**

via PEC protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 – SERVIZI VETERINARI
PIAZZA SILVIO PELLICO 1
10023 CHIERI TO**

via PEC aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VC – SERVIZI VETERINARI
CORSO MARIO ABBATE 21
13100 VERCELLI VC**

via PEC protocollo@pec.aslvco.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO – SERVIZI VETERINARI
VIA MAZZINI 117
28887 OMEGNA VB**

via PEC ordinevet.al@pec.fnovi.it

**ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI ALESSANDRIA
LUNGOTANARO SAN MARTINO 25
15121 ALESSANDRIA AL**

via PEC ordinevet.at@pec.fnovi.it

**ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI ASTI
CORSO PIETRO CHIESA 17/B
14100 ASTI AT**

via PEC ordinevet.vc@pec.fnovi.it

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI BIELLA E VERCELLI
PIAZZA DELLA VITTORIA 3
13100 VERCELLI VC

via PEC ordinevet.cn@pec.fnovi.it

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI CUNEO
VIA ANTONIO CARLE 3
12100 CUNEO CN

via PEC ordinevet.no@pec.fnovi.it

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI NOVARA
CORSO VERCELLI 120
28100 NOVARA NO

via PEC ordinevet.to@pec.fnovi.it

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI TORINO
CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 37
10129 TORINO TO

via PEC ordinevet.vb@pec.fnovi.it

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
CORSO EUROPA 30
28922 VERBANIA PALLANZA VB

CIRCOLARE

OGGETTO: Tasse sulle concessioni regionali – medici veterinari.

L'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (legge di stabilità regionale 2021)*, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine 5 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (*Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158*), non si applicano agli studi e agli ambulatori veterinari come definiti alle lettere *a* e *b* del punto 1 del titolo I della deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2006, n. 21-2685, che provvede, fra l'altro, alla classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e private.

La portata della norma, tenendo presente i contenuti della deliberazione citata, appare sufficientemente chiara; tuttavia, poiché da più parti sono ugualmente pervenuti quesiti in ordine all'esatta applicazione delle disposizioni in essa contenute, e al fine di scongiurare interpretazioni non conformi allo spirito e alla lettera delle medesime, si ritiene opportuno offrire con la presente, e con altre che potranno eventualmente seguire, i chiarimenti richiesti.

1. CAMPO DI ESCLUSIONE. - La norma esclude dal pagamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui al numero 5 della tariffa (autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti – ovviamente, nel caso presente, con solo riferimento al sotto numero 2 riguardante gli ambulatori e i gabinetti di analisi e in relazione alle attività tipiche dedicate alla cura degli animali) gli studi e gli ambulatori veterinari come definiti alle lettere *a* e *b* della deliberazione, e pertanto: a) gli **studi** veterinari esercitati in forma sia singola che associata; b) gli **ambulatori** veterinari esercitati in forma sia singola che associata. Ciò significa che dal 1° gennaio 2022 non sono più tenuti al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali le attività che la stessa deliberazione, in riferimento alla lettera *a*, così defi-

nisce: «per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale», precisando inoltre che «la struttura assume la denominazione di studio veterinario associato qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni», e, con riferimento alla lettera b, «per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da uno o più medici veterinari, generici o specialisti», precisando che «in tali strutture è previsto l'accesso di animali senza ricovero oltre a quello giornaliero». Stabilisce infine, sempre in riferimento alla lettera b, che qualora nell'ambulatorio operi più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, dev'essere nominato un direttore sanitario medico veterinario; **tale disposizione, tuttavia, è irrilevante ai fini fiscali** stante l'esplicita e inequivocabile esclusione operata dalla legge in esame.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE. - Da quanto esposto fin qui risulta evidente che il campo di applicazione delle tasse in argomento è residuale, e riguarda i soli casi contemplati nelle lettere c, d ed e della deliberazione, e dunque (c) le cliniche veterinarie o case di cura veterinarie, (d) gli ospedali veterinari e (e) i laboratori veterinari di analisi. Queste le definizioni offerte dalla deliberazione: c) per clinica veterinaria o casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualità e organizzazione proprie e autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria o casa di cura veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico-chirurgica di base o di tipo specialistico; d) per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualità e organizzazione proprie e autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle ventiquattro ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio; e) per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti; in tale struttura è vietato l'accesso di animali e non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali. Tutte le predette strutture sono tenute a individuare un direttore sanitario, e ciò costituisce una discriminante ai fini della definizione della soggettività passiva al tributo, **con l'eccezione**, si ripete, **della categoria già esaminata al punto 1** che pur essendo tenuta all'individuazione del direttore sanitario è espressamente esclusa dalla legge.

In ragione di quanto sopra, nell'adempimento degli obblighi previsti dall'ordinamento a carico delle autorità preposte al rilascio di concessioni e autorizzazioni subordinate al pagamento della relativa tassa, si asteranno sia dall'esigere il pagamento della tassa di rilascio dalle categorie escluse dal campo di applicazione, sia dal segnalarle allo scrivente settore.

Il competente settore regionale è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, che può essere chiesto inviando un messaggio alla casella di posta elettronica tcr@regione.piemonte.it.

per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRETTORE
(dr. Giovanni Lepri)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

AB/ab